

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 35-3703

Legge regionale 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. Disposizioni, in ottemperanza alla D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020, come modificata dalla D.G.R. 26-2008 del 25 settembre 2020, sulla deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza degli ATC e dei CA richiedenti.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) e in particolare, l'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l) con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5";

con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021 n. 7/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1 lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria))";

l'art. 8 comma 4 della l.r. 5/2018 prevede tra l'altro che: "I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale";

l'art. 19 della l.r. 15/2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato." ha aggiunto all'articolo 8 comma 4 della l.r. 5/2018 un ulteriore comma *4bis* che prevede: *I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti".*

Premesso, inoltre, che:

con la D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, quali disposizioni di prima attuazione e per le finalità di cui al comma *4bis* dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018, in particolare, sono stati approvati i criteri per la presentazione delle istanze (Allegato A), di cui al suddetto comma *4bis*, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatori e sono state definite le immissioni di fauna selvatica consentite in deroga al divieto di cui al comma 4, indicando il rispettivo periodo di vigenza;

con la D.G.R. n. 26-2008 del 25 settembre 2020 si è stabilito, a parziale modifica di quanto rispettivamente previsto dal suddetto provvedimento e dal suo Allegato A, la deroga al 31 ottobre 2020 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*).

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, i Presidenti degli ATC e dei CA di seguito indicati, hanno presentato richiesta ai sensi dell'allegato A) alla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, di poter immettere fauna selvatica nei territori di competenza usufruendo della deroga al divieto di immissione di fauna selvatica dal 31 luglio, per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali di cui al nuovo comma *4bis* sopra richiamato:

ATC BI1, ATC AL1; ATC AL2; ATC AL3; ATC AL4; ATC AT1; ATC AT2; ATC CN2; ATC CN3; ATC CN4; ATC CN5; ATC NO1; ATC NO2; ATC TO3; ATC TO4; ATC TO5; ATC VC1; ATC VC2; CA CN1; CA CN2; CA CN6; CA TO3; CA VCO1.

Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore regionale, emerge che:

- le suindicate richieste, fatta eccezione per la specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) per la quale non è prevista la deroga, sono adeguatamente motivate e rispettano i criteri approvati con la citata deliberazione del 31 luglio 2020;

- le richieste da parte dell'ATC VC1 e ATC VC2 di immettere nelle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) entro il termine del 30 novembre 2021 la specie fagiano (*Phasianus colchicus*) e la richiesta del CA CN6 di immettere nelle Aree a caccia specifica (ACS), entro l'ultima decade del mese di settembre la specie fagiano (*Phasianus colchicus*), sono conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento regionale 7/R/2019 come modificato con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021 n. 7/R.

Ritenuto, pertanto, di disporre, per il territorio degli ATC e dei CA sopra elencati, in ottemperanza alla D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020 come modificata dalla D.G.R. 26-2008 del 25 settembre 2020:

a. la deroga al 31 ottobre 2021 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

b. la deroga al 15 settembre 2021 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nel succitato Allegato A esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- specie lepore (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali.

Ritenuto, inoltre, con riferimento alle istanze dei Presidenti dell'ATC AT1-AT2, ATC CN3-ATC CN4, ATC NO2, di dare atto che non è consentita la deroga per la specie pernice rossa (*Alectoris rufa*), in quanto non prevista dalle attuali disposizioni vigenti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre, per il territorio degli ATC e dei CA elencati in premessa, in ottemperanza alla D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020, come modificata dalla D.G.R. 26-2008 del 25 settembre 2020 ed ai sensi del comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018:

- la deroga al 31 ottobre 2021 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- la deroga al 15 settembre 2021 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nel succitato Allegato A esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- specie lepore (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;

- di dare atto che, con riferimento alle istanze dei Presidenti dell'ATC AT1-AT2, ATC CN3, ATC CN4, ATC NO2, non è consentita la deroga per la specie pernice rossa (*Alectoris rufa*), in quanto non prevista dalle attuali disposizioni vigenti;

- di dare atto che le richieste da parte dell'ATC VC1 e ATC VC2 di immettere nelle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) entro il termine del 30 novembre 2021 la specie fagiano (*Phasianus colchicus*) e la richiesta del CA CN6 di immettere nelle Aree a caccia specifica (ACS), entro l'ultima decade del mese di settembre la specie fagiano (*Phasianus colchicus*), sono conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento regionale 7/R/2019 come modificato con successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021 n. 7/R;

- di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R. come modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021 n. 7/R, gli ATC e CA sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni sanitarie comunicate dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - in data 27/11/2020 e 19/03/2021 e che il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ha trasmesso a tutti gli ATC e CA.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
ATC AL1	FAGIANO	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL2	FAGIANO	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL3	FAGIANO	2500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL4	FAGIANO	1600	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AT1	FAGIANO	2500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	900	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AT2	FAGIANO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	625	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN2	FAGIANO	900	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN3	FAGIANO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	1100	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN4	FAGIANO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN5	FAGIANO	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC NO1	FAGIANO	4910	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	220	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC NO2	FAGIANO	6710	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	210	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO3	FAGIANO	750	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	300	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO4	FAGIANO	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO5	FAGIANO	1260	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC VC1	FAGIANO	2360	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	FAGIANO	1640	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.. Immissioni da effettuare nelle zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.)
ATC VC2	FAGIANO	2760	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	FAGIANO	1240	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.. Immissioni da effettuare nelle zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.)

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
CA CN1	LEPRE COMUNE	40	Esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
	FAGIANO	270	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN2	LEPRE COMUNE	40	Esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
	FAGIANO	120	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	150	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN6	FAGIANO	50	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.. Immissioni da effettuare in aree a caccia specifica (A.C.S.)
CA TO3	FAGIANO	200	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	100	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA VCO1	FAGIANO	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC BI1	FAGIANO	2500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.